

Regolamento Comunale per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche o ad esse assimilate che recapitano al di fuori della pubblica fognatura.

D.lgs. 152/06 e s.m.i – L.R. 20 del 31.5.2006 –D.P.G.R. 46/r del 8.9.2008

[Art.1 – Oggetto](#)

[Art.2 – Definizioni](#)

[Art.3 – Assimilazione a domestico](#)

[Art.4 – Competenza](#)

[Art.5 – Modalità di presentazione dell'istanza.](#)

[Art.6 – Oneri di autorizzazione](#)

[Art.7 – Documentazione a corredo della domanda.](#)

[Art.8 – Istruttoria](#)

[Art.9 – Termini di istruttoria](#)

[Art.10 – Rilascio del provvedimento autorizzativo](#)

[Art.11 – Diffida, revoca dell'autorizzazione e sanzioni](#)

[Art.12 – Variazioni e controlli](#)

[Art.13 – Comunicazione atti](#)

[Art.14 – Sistemi per il trattamento dello scarico \(Trattamenti appropriati\)](#)

[Art.15 – Acque meteoriche](#)

[Art.16 - Contenuto e durata dell'atto di autorizzazione e rinnovi](#)

[Art.17 – Norma finale](#)

[Art.18 – Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche](#)

[Allegato 1](#)

[DISPOSIZIONI PER LO SCARICO SUL SUOLO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE DA IMPIANTI CON CARICO MINORE OD UGUALE A 100 AE. SPECIFICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI](#)

[Allegato 2](#)

[TIPOLOGIE DI SISTEMI IDONEI DI DEPURAZIONE](#)

[Allegato 3](#)

[MODELLO ISTANZA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO](#)

[Allegato 4](#)

[CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E GESTIONE E DEL REGISTRO DI IMPIANTO](#)

[Allegato 5](#)

[FACSIMILE REGISTRO IMPIANTO CON CAPACITÀ INFERIORE O UGUALE A 100 A.E.](#)

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina i procedimenti, i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilabili, ai sensi del D.Lgs n° 152 del 3 aprile 2006, così come individuate nella Legge della R.T. n°20 del 31 maggio 2006, nel D.P.G.R.T. n°46/R del 8 settembre 2008, in acque superficiali o nel suolo, in quanto in aree non servite da pubblica fognatura.

Il presente regolamento individua altresì le tipologie dei sistemi di trattamento dei reflui domestici e assimilabili ritenuti idonei da porsi a corredo degli insediamenti ed installazioni od edifici isolati nonché i procedimenti per le modifiche e/o integrazioni e/o variazioni relative alle autorizzazioni allo scarico già rilasciate e in specifico:

- della titolarità e della ragione sociale;
- delle caratteristiche tipologiche degli impianti di depurazione;
- delle caratteristiche quali – quantitative dello scarico.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per :

a) - “Abitante equivalente” (a.e.) il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno, o una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi al giorno (COD) od un volume di scarico di 200 litri per a.e. per giorno.

Per il calcolo degli a.e. degli scarichi assimilati a domestici si deve far riferimento alla portata di punta al momento di massima attività.

Per un calcolo del numero degli abitanti equivalenti di un immobile possono essere utilizzati in maniera indicativa i valori di seguito riportati :

- **Insedimenti residenziali:** gli abitanti equivalenti di una abitazione possono essere desunti dal numero delle camere esistenti nell'immobile, assegnando un valore di n. 2 a.e. per le camere matrimoniali e per le camere aventi una superficie uguale o superiore a mq. 14,00, e 1 a.e. alle camere che hanno superficie inferiore ai mq. 14,00 ;
- **Attività di ristorazione:** ogni coperto produce uno scarico indicativo di 25 lt./giorno ed ogni dipendente dà luogo ad uno scarico indicativo di refluo di 60 lt./giorno;
- **Attività industriali - artigianali ed impianti sportivi sia privati che pubblici:** ogni dipendente, sia esso operaio od impiegato dell'attività così come ogni utilizzatore dell'impianto sportivo dà luogo ad uno scarico indicativo di refluo pari a 60 lt./giorno;
- **Attività industriali - artigianali ed impianti sportivi sia privati che pubblici:** ogni dipendente, sia esso operaio od impiegato dell'attività così come ogni utilizzatore dell'impianto sportivo dà luogo ad uno scarico indicativo di refluo pari a 60 lt./giorno;
- **Attività Direzionali e Commerciali:** ogni dipendente dell'attività dà luogo ad uno scarico indicativo di refluo pari a 50 lt./giorno;
- **Bar e locali commerciali o artigianali laddove è prevista la presenza di un W.C. per il pubblico:** ogni avventore del locale dà luogo ad uno scarico indicativo di refluo pari a 10lt./giorno mentre il personale dipendente ed/o il gestore del locale danno luogo ad uno scarico indicativo di refluo pari a 60 lt./giorno;

b) “acque reflue domestiche”: le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

c) “trattamento appropriato”, il trattamento delle acque reflue domestiche mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità, ovvero sia conforme alle disposizioni ed ai sistemi individuati dal presente Regolamento; Per ulteriori termini di riferimento si rimanda alle definizioni contenute nel D.lgs 152/2006 e s.m.i. nella L.R.T. 20/2006 e del suo Regolamento di attuazione DPGR 46/R del 8 settembre 2008.

Art. 3 – Assimilazione a domestico

Ai fini del presente regolamento sono assimilabili ad acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dagli insediamenti di cui all'art. 101, comma 7 del D.Lgs. 152/06, nonché quelle provenienti dagli insediamenti individuati dal regolamento regionale n. 46/R del 08/09/2008 (Allegato2, Tabella 1 del DPGR 46/R del 8 settembre 2008), purché rispettino tutte le condizioni in esso indicate, in particolare il numero degli abitanti equivalenti, il calcolo dei quali deve essere riferito allo scarico giornaliero di punta.

Art. 4 - Competenza

Il Funzionario Responsabile del settore provvede con proprio atto al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1 ed alle eventuali diffide, sospensioni e revoche delle stesse;

Art.5 - Modalità di presentazione dell'istanza.

L'istanza per il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico deve essere presentata su modello disponibile presso gli uffici comunali, o scaricabile dal sito www.comune.castiglioneorciasiena.it, compilato in ogni sua parte, completo della documentazione tecnica indicata nella modulistica stessa, ed indirizzata al Sindaco del Comune o allo SUAP nel caso in cui il richiedente sia legale rappresentante di attività produttiva.

Gli uffici provvederanno all'istruttoria dell'istanza secondo quanto previsto dal successivo art.7.

Nel caso di richiesta di autorizzazioni allo scarico dei soli reflui di natura domestica o assimilabili posti a corredo di attività produttive e/o artigianali, che siano di competenza comunale, la domanda per il rilascio di nuova autorizzazione va richiesta con le stesse modalità sopra specificate.

Art. 6 - Oneri di autorizzazione

Per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, il richiedente è tenuto a versare al Comune la somma dovuta all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione pari all'importo come indicato nelle tabelle per la determinazione dei diritti di segreteria, da versare in favore del Comune utilizzando le modalità generali di versamento, quale **condizione di procedibilità della domanda**. La suddetta somma dovrà essere corrisposta all'atto della presentazione della domanda, allegando alla medesima la rispettiva ricevuta di pagamento effettuata in favore del **Comune di Castiglione d'Orcia** indicando come causale **"Autorizzazione scarico acque reflue domestiche"**.

Tale somma potrà essere aggiornata in qualsiasi momento dall'Amministrazione.

Potranno essere richiesti ulteriori oneri istruttori aggiuntivi nel caso che la domanda debba ottenere il parere del Dipartimento ARPAT di Siena; in tal caso la somma richiesta sarà determinata in base al tariffario al momento in vigore applicato dal Dipartimento ARPAT di Siena.

Art. 7 - Documentazione a corredo della domanda.

Alla domanda di autorizzazione allo scarico dovrà essere allegata la seguente documentazione in duplice copia:

- 1) Relazione tecnica, firmata da tecnico abilitato, contenente i seguenti elementi:
 - descrizione dell'impianto di trattamento e di smaltimento (schema a blocchi, dimensionamento in a.e., portate da trattare, abbattimento previsto dei vari inquinanti);
 - le disposizioni per una corretta gestione dell'impianto quali manutenzioni, specifiche di conduzione, controlli o quant'altro necessario per un suo corretto funzionamento;
 - specificazione e descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettuano prima dell'immissione nello stesso, l'indicazione dello stato di efficienza delle fosse campestri eventualmente percorse dai reflui.
- 2) Planimetrie di zona in scala 1:10.000 (corografia-CTR) e in scala 1:2000 al fine di individuare l'esatta ubicazione del fabbricato sul territorio, l'area di proprietà e/o la resede del fabbricato;
- 3) Elaborato grafico intitolato "Sistema smaltimento liquami". Tale elaborato dovrà descrivere e rappresentare:
 - fabbricato ove si originano gli scarichi con indicata la destinazione d'uso dei relativi vani;
 - sistema di trattamento adottato, il suo dimensionamento e le sue caratteristiche costruttive;
 - schema/tracciato delle differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici e pluviali, l'indicazione dei pozzetti di ispezione, percorso dei reflui prima dell'immissione nel corpo recettore, punto ove gli scarichi defluiscono nel suolo, o nel corpo d'acqua superficiale;
- 4) Attestazione di tecnico abilitato sulla corrispondenza, tra il sistema di trattamento reflui autorizzato, dal punto di vista edilizio, con il sistema realizzato;
- 5) Relazione geologica per lo smaltimento nel terreno con definizione del rispetto dei vincoli previsti dalla D.I. del 04.02.77 e del dimensionamento dei sistemi di smaltimento nel suolo;
- 6) Se trattasi di scarico assimilato al domestico la relazione dovrà essere integrata con:
 - tipologia dell'attività svolta con particolare riferimento a quelle attività che danno origine alla formazione degli scarichi;
 - il quantitativo annuo di materia prima prodotta e lavorata in azienda, e quantitativo di materia prima e/o prodotto finito acquistato da terzi;
 - il sistema di approvvigionamento idrico dell'insediamento, la quantità stimata di acque reflue scaricate in m³ annui, il numero degli abitanti equivalenti potenziali calcolati a partire dal carico organico e dal carico idrico, riferiti allo scarico giornaliero di punta del periodo di massimo carico dell'attività,
 - planimetria in scala adeguata da cui si rileva chiaramente l'ubicazione dell'insediamento con i reparti di lavorazione, le distinte reti di fognatura, contraddistinte con diverse colorazioni, per le acque nere, di lavorazione, meteoriche dilavanti AMD, i sistemi di trattamento primario e secondario, i punti dello

scarico nel corpo ricettore e l'ubicazione dei pozzetti ai fini del controllo.

- 7) Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria per spese istruttoria;
- 8) Scheda tecnica ARPAT (Solo per scarico con potenzialità superiore a 100 a.e.) e attestato dei diritti di istruttoria desumibili dal tariffario ARPAT.

Art. 8 – Istruttoria

L'istruttoria è finalizzata ad accertare che:

- a) l'istanza sia completa di tutti gli elementi richiesti ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo;
- b) esista rispondenza tra quanto riscontrato nella documentazione e le condizioni normative e regolamentari previste per l'attivazione dello scarico.

Per gli scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE il competente ufficio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente regolamento, nel decreto, nella legge regionale e nel regolamento regionale.

Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 AE, oltre alle verifiche di cui al comma precedente, viene richiesto un parere tecnico all'ARPAT, con oneri a carico del richiedente.

Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente chiede il pagamento dei diritti ARPAT e se necessaria, la presentazione di una ulteriore copia degli allegati.

Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato.

Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui ai successivi articoli e di eventuali prescrizioni particolari;

L'autorizzazione allo scarico verrà rilasciata a seguito di attestazione da parte del direttore dei lavori della avvenuta ultimazione degli stessi per quanto attiene al sistema di smaltimento.

L'atto di autorizzazione fa riferimento alla documentazione tecnica allegata alla domanda.

Il Comune provvede ad inoltrare ad ARPAT copia di tutte le autorizzazioni che vengono rilasciate.

È facoltà dell'ufficio comunale competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico, per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilabili alle domestiche, effettuare specifico sopralluogo di accertamento e verifica di quanto dichiarato.

Art. 9 – Termini di istruttoria

Il termine di istruttoria procedimentale per le domande di Autorizzazione è fissato in giorni 60 decorrenti dalla data di acquisizione della domanda da parte del Comune o, per le istanze presentate attraverso di esso, entro i termini indicati dal Regolamento SUAP. Il termine di cui sopra è sospeso in caso di comunicazione trasmessa al titolare dello scarico di richiesta di integrazione alla documentazione presentata. In tal caso il termine di 60 giorni è interrotto e riprende a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta. Qualora la documentazione integrativa trasmessa sia insufficiente e/o non adeguata la richiesta di autorizzazione, viene emesso un provvedimento di archiviazione con diniego dell'autorizzazione, e il richiedente è soggetto all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigenti.

Il verificarsi dei casi di cui sopra non dà diritto al rimborso delle somme versate a titolo di procedibilità. I costi sostenuti per l'istruttoria della domanda sono comunque dovuti anche nel caso di mancata autorizzazione o non competenza dell'Amministrazione al rilascio dell'atto autorizzativo.

La presentazione della richiesta di Autorizzazione allo scarico non costituisce titolo alla sua attivazione che dovrà avvenire solo al rilascio dell'Autorizzazione. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni normative vigenti.

Art. 10 – Rilascio del provvedimento autorizzativo

Il provvedimento autorizzativo viene rilasciato al soggetto titolare dell'attività da cui si origina lo scarico. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione ed alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione potrà contenere prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, sia effettuato in conformità alle disposizioni di Legge e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e l'ambiente. Si precisa che il provvedimento è riferito alla compatibilità del programmato scarico con la normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento, così come previsto dal D.lgs 152/06 e s.m.i., ed esula dalle altre autorizzazioni necessarie per la sua realizzazione (urbanistiche, ambientali, ecc.). Nel caso di scarico recapitante in corso d'acqua naturale o canale artificiale, od in fosse poste a lato di strade pubbliche, il titolare dello scarico, prima dell'attivazione dello scarico, dovrà provvedere ad ottenere l'assenso dell'Ente

titolare del corpo idrico o della strada.

Sulla base di provvedimento motivato del Comune, in casi particolari può essere disposto il rilascio di autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'impianto con termine di validità di 6 mesi, prorogabili una sola volta e pertanto con validità massima di 1 anno, con le modalità e contenuti di cui all'art.15 regolamento regionale n.46/R del 08/09/2008.

Art. 11 – Diffida, revoca dell'autorizzazione e sanzioni

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico idrico nonché di quelle previste dal Titolo V, parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della L.R.20/2006 e relativo regolamento di attuazione, nonché del presente regolamento, comporta l'applicazione delle sanzioni ivi previste e, secondo la gravità dell'infrazione, l'attivazione dei seguenti procedimenti ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.:

- **diffida**, stabilendo un termine entro il quale dovranno essere eliminate le irregolarità;
- **diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione** per un determinato periodo, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e per l'ambiente;
- **revoca dell'autorizzazione** in caso di mancato adeguamento delle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute e per l'ambiente.

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 124 comma 1, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati" e la mancata autorizzazione, da parte del soggetto obbligato, è punito con la sanzione prevista all'art. 133 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Art. 12 – Variazioni e controlli

In caso di variazione di sede legale, di titolarità dello scarico, di ragione sociale, il titolare dell'attività da cui si origina lo scarico deve trasmettere idonea informativa contenente le nuove indicazioni al Comune. Nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione e ne derivi una modifica agli impianti di depurazione esistenti e/o uno scarico con caratteristiche quali-quantitative diverse da quelle autorizzate, deve essere inoltrata nuova istanza di autorizzazione.

Nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione che non modifichi la potenzialità degli impianti di depurazione esistenti e che dia luogo ad uno scarico con caratteristiche quali-quantitative identiche a quelle autorizzate deve essere inoltrata comunicazione riportante l'informativa e le nuove indicazioni; l'Ufficio competente valuta l'opportunità di provvedere a modificare l'atto autorizzativo limitatamente alle variazioni intervenute.

Il Comune provvede al periodico controllo a campione del permanere, negli scarichi, dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di accertata violazione il Comune ne dà notizia all'ARPAT che provvede per quanto di competenza; per eventuali spese necessarie al fine dei controlli saranno impegnate su capitolo specifico.

Art. 13 – Comunicazione atti

L'avvenuto rilascio del provvedimento di autorizzazione verrà comunicato al soggetto titolare dell'attività da cui si origina lo scarico mediante lettera del responsabile del procedimento con indicazione delle modalità per il ritiro dell'atto presso gli uffici comunali.

I provvedimenti di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione verranno notificati al titolare dello scarico e all'ARPAT dipartimento di Siena, con le modalità amministrative di legge.

Art. 14 – Sistemi per il trattamento dello scarico (Trattamenti appropriati)

Così come disposto dal Regolamento di attuazione della L.R.T. n. 20 del 31/05/2006 e del relativo regolamento attuativo di cui al DPGR 46/R 2008, il Comune, con proprio atto, definisce i trattamenti appropriati. Quanto riportato nella tabella 2 dell'Allegato n. 3 del Regolamento Regionale 43/R 2008 – Sistemi impiantistici adottabili come trattamenti appropriati relativi a scarichi sulle acque superficiali, possono costituire un utile riferimento di buona norma tecnica per il trattamento di acque reflue domestiche prima dello scarico sul suolo da parte di insediamenti ed installazioni od edifici isolati (art.100, comma 3 del D. Lgs. 152/06).

In relazione all'esistenza di difficoltà logistiche oggettive o per tipologie di attività particolari, potranno essere oggetto di valutazione e di Autorizzazione, tipologie di impianti di depurazione di natura diversa dagli schemi precedentemente proposti e rappresentati negli allegati 1 e 2 al presente regolamento. Tali impianti dovranno comunque garantire un adeguato livello di trattamento e di depurazione delle acque scaricate. La

differenti tipologie di impianto proposte dovranno risultare da apposita relazione tecnica redatta da professionista abilitato, verificata dai competenti uffici comunali, e dichiarata idonea ed appropriata anche negli studi geologici allegati all'istanza in considerazione delle specifiche caratteristiche dei suoli interessati.

La tipologia dell'impianto adottato, il dimensionamento e la sua capacità di scarico nel suolo è subordinata alla definizione delle potenzialità di assorbimento nel terreno come risultante da apposita relazione geologica o geopedologica nell'ambito della quale dovrà essere definito il rispetto dei vincoli previsti dalla Delibera del "Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento" del 04/02/77 e del dimensionamento dei sistemi di smaltimento nel suolo ; si dovrà acquisire il Nulla Osta del Dipartimento ARPAT di Siena per la progettazione, dimensionamento e le altre specifiche tecniche da osservarsi nella realizzazione di impianti di trattamento delle acque reflue domestiche o ad esse assimilate a corredo di insediamenti residenziali aventi carico superiore a 100 abitanti equivalenti e per tutte le attività che scaricano acque reflue assimilate a domestiche.

Ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006 tutti gli scarichi, devono essere resi accessibili ed ispezionabili all'Autorità competente alla vigilanza, ed inoltre per la verifica del funzionamento e le eventuali operazioni di manutenzione e pulizia dovrà essere realizzato idoneo pozzetto di prelievo da realizzarsi subito a monte del punto di immissione nel suolo o nel corso d'acqua superficiale. Relativamente agli scarichi delle acque reflue provenienti da imprese che esercitano anche attività di trasformazione o valorizzazione della produzione agricola, quali le aziende agroalimentari ed in particolare le aziende vitivinicole - art. 101 comma 7 lettera a) e c) del D.Lgs. 152/06, la scelta degli impianti di trattamento "appropriati" deve comunque garantire la tutela dei corpi idrici recettori e la tutela delle acque sotterranee.

I sistemi di trattamento devono essere progettati, realizzati e gestiti tenendo conto che le cantine di vinificazione hanno attività molto discontinue nel corso dell'anno, presentando picchi di inquinamento organico e di carico idraulico nei periodi di vendemmia e travasi e imbottigliamento.

Art. 15 – Acque meteoriche

Non possono essere immesse nei sistemi di trattamento dei reflui domestici ed assimilati le acque meteoriche provenienti da tetti, terrazzi, resedi, cortile, strade, ecc. le quali dovranno essere allontanate tramite le normali direttrici di scolo (fosse campestri, canalizzazioni acque bianche, ecc.) nel rispetto dei contenuti del Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 16 - Contenuto e durata dell'atto di autorizzazione e rinnovi

L'atto di autorizzazione allo scarico contiene oltre alle prescrizioni a cui attenersi anche le indicazioni dei titolari dello scarico del fabbricato da cui lo scarico ha origine e della potenzialità dello scarico, espressa in a.e..

La durata delle autorizzazioni è di quattro anni decorrenti dalla data del rilascio.

Le autorizzazioni sono tacitamente rinnovate con le medesime caratteristiche e prescrizioni, di quattro anni in quattro anni, in assenza di modifiche qualitative e quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato.

Il rinnovo tacito è subordinato ad una specifica comunicazione al Comune, prima della scadenza dell'autorizzazione, attestante che le condizioni sono rimaste invariate. In mancanza di tale comunicazione lo scarico sarà oggetto di verifica obbligatoria.

La comunicazione relativa al rinnovo tacito deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza.

Il Comune provvede al periodico controllo a campione, in relazione alle autorizzazioni in corso di validità, del permanere negli scarichi dei requisiti. In caso di accertata violazione il Comune ne dà notizia all'ARPAT che provvede per quanto di competenza.

Art. 17 – Norma finale

Il fac-simile e la modulistica allegati al presente regolamento sono suscettibili di tutte le variazioni necessarie per l'adeguamento alle future modifiche ed integrazioni normative in materia.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, trovano peraltro piena applicazione le altre disposizioni normative vigenti.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Ai sensi dell'art.170, comma 5 del DLGS 152/2006, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, se non conformi alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, sono adeguati entro i termini stabiliti dal D.P.G.R.T. n°46/R del 8 settembre 2008.

Il presente regolamento una volta entrato in vigore, è tenuto a disposizione del pubblico affinché chiunque vi

abbia interesse ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 18 – Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche

- 1) Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel decreto, nella legge regionale, nel regolamento regionale e nelle loro successive modifiche ed integrazioni, nonché nell'autorizzazione rilasciata.
- 2) Gli impianti di trattamento di acque reflue domestiche o assimilate sono da ritenersi adeguati, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., se conformi alle vigenti disposizioni regionali e a quanto previsto nel presente regolamento.
- 3) Tali impianti devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e manutenzione. Dove previsto, devono essere effettuate tutte le operazioni di periodica manutenzione, di estrazione dei fanghi e di eventuali autocontrolli, necessarie al corretto funzionamento dell'impianto stesso e di tali operazioni ne deve essere conservata documentazione che consenta anche l'identificazione della ditta esecutrice. Ogni impianto di trattamento deve essere dotato di pozzetto/i d'ispezione idoneo/i per la verifica del funzionamento e le eventuali operazioni di manutenzione e pulizia. Per gli impianti più complessi che prevedono più componenti e l'impiego di macchinari specifici, la ditta fornitrice deve consegnare un manuale d'uso e manutenzione a cui il responsabile dello scarico è tenuto ad attenersi per un corretto funzionamento dello stesso.
- 4) Per la sub-irrigazione nel suolo il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verificassero tali eventualità dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale. Tale impianto dovrà assolutamente rispettare le distanze previste dalle normative vigenti da opere idriche.
- 5) Per la fitodepurazione, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e la flora ivi prevista provvedendo alle sostituzioni necessarie qualora eventi imprevisti determinino una perdita delle piante già attecchite necessarie al buon funzionamento dell'impianto.
- 6) Ai fini di garantire un corretto funzionamento degli impianti di trattamento, i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque domestiche e assimilate devono presentare il Piano di Monitoraggio e Gestione.

DISPOSIZIONI PER LO SCARICO SUL SUOLO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE DA IMPIANTI CON CARICO MINORE OD UGUALE A 100 AE. SPECIFICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI

Per il trattamento degli scarichi di acque reflue domestiche, con carico minore od uguale a 100 AE, sono ritenuti idonei, ai sensi dell' art. 100 comma 3 del D.lgs 152/2006 e s.m.i , per lo scarico, i trattamenti di cui al presente capo.

Il Comune su specifica richiesta del titolare dello scarico può ritenere, caso per caso, idonei anche trattamenti diversi dalle tipologie impiantistica elencate al presente capo, rimanendo comunque confermate anche per queste tipologie di impianto tutte le altre disposizioni del presente regolamento. Le acque reflue devono essere esclusivamente quelle provenienti dall'interno degli edifici o abitazioni, con l'esclusione di immissione di acque meteoriche.

I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche possono essere classificati in trattamenti primari (sempre obbligatori) e trattamenti secondari (necessario nel caso di scarico sul suolo, sottosuolo o acque superficiali). Per cui ad un trattamento primario va abbinato un trattamento secondario per costituire un "trattamento appropriato che, se condotto in modo corretto, garantisce l'immissione nell'ambiente di uno scarico adeguatamente depurato" (per le tipologie impiantistiche si rimanda alla tabella 2 dell'Allegato 3 del DPGR 46/R/08).

1 DEGRASSATORE

Il volume interno utile espresso in metri cubi risulta individuato dal prodotto del numero degli abitanti equivalenti moltiplicato per il fattore 0,034, comunque tale impianto non potrà essere di capacità inferiore ad un minimo assoluto di mc. 0,30. L'altezza (h) utile interna del degrassatore non dovrà essere inferiore a cm. 70,00 per impianti aventi carico fino a n. 30 abitanti equivalenti. Per impianti aventi carico superiore a n.30 abitanti equivalenti l'altezza utile interna invece non dovrà essere inferiore a cm. 120,00. I degrassatori dovranno distare almeno 1,00 mt. dai muri di fondazione e mt. 2,00 dai confini di proprietà.

2 FOSSA SETTICA (Bicamerale e Tricamerale)

Le vasche settiche, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti comuni al liquame ed al fango, devono essere costruite a regola d'arte, per proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda, per permettere un idoneo ingresso continuo, permanenza del liquame grezzo ed uscita continua del liquame chiarificato. Le vasche settiche devono avere le pareti impermeabilizzate, devono essere completamente interrato ed devono avere tubo di ventilazione con caratteristiche tali da evitare problemi di sicurezza disturbi igienico sanitari.

Nelle vasche vi deve essere possibilità di accesso dall'alto a mezzo di pozzetto o vano per l'estrazione, tra l'altro, del materiale sedimentato.

L'ubicazione deve essere generalmente esterna ai fabbricati e comunque, conformemente a quanto autorizzato nei permessi a costruire, a non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile.

il dimensionamento deve tener conto del volume di liquame sversato giornalmente per circa 12 ore di detenzione, con aggiunta di capacità per sedimento che si accumula al fondo (5÷10 litri per AE); la capacità media è per 10÷15 persone, con dotazione di 150 ÷200 litri pro capite al giorno (che può essere notevolmente inferiore nel caso di scuole, uffici, officine).

Il volume interno utile complessivo delle fosse settiche espresso in metri cubi risulta individuato dal prodotto del numero degli abitanti equivalenti moltiplicato per il fattore 0,50 con un minimo assoluto di mc 2,00. L'altezza (h) utile interna delle fosse settiche dovrà essere compresa tra cm. 100,00 e cm. 180,00.

Per impianti non dotati di scarichi separati delle acque reflue nere dalle acque reflue grigie dovrà essere osservata l'avvertenza di realizzare la 1° fossa settica di capacità almeno il 50% superiore rispetto alle altre. Le fosse settiche dovranno distare almeno 1,00 dai muri di fondazione e mt. 2,00 dai confini di proprietà.

Per tutte le altre specifiche tecniche da osservarsi nella loro realizzazione valgono le disposizioni contenute nella Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque 04 Febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21 Febbraio 1977 ;

3 VASCHE SETTICHE IMHOFF

Le vasche settiche di tipo Imhoff, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti distinti per il liquame e il fango, devono essere costruite a regola d'arte, sia per proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda, in quanto sono anch'esse completamente interrato, sia per permettere un idoneo attraversamento del liquame nel primo scomparto, permettere un'idonea raccolta del fango nel secondo scomparto sottostante e l'uscita continua, come l'entrata, del liquame chiarificato.

Le vasche settiche di tipo Imhoff devono avere accesso dall'alto a mezzo di apposito vano ed essere munite di idoneo tubo di ventilazione.

Occorre tenere presente che il comparto di sedimentazione deve permettere circa 4-6 ore di detenzione per le portate di punta; se le vasche sono piccole si consigliano valori più elevati; occorre aggiungere una certa capacità per persona per le sostanze galleggianti.

Come valori medi del comparto di sedimentazione si hanno circa 40-50 litri per AE; in ogni caso, anche per le vasche più piccole, la capacità non dovrebbe essere inferiore a 250- 300 litri complessivi; Per l'ubicazione delle vasche settiche di tipo Imhoff valgono le stesse prescrizioni delle vasche settiche bicamerale o tricamerale.

Salvo diversa disposizione dei regolamenti comunali per il compartimento del fango si hanno 100-120 litri per AE, in caso di almeno due estrazioni all'anno; per le vasche più piccole è consigliabile adottare 180-200 litri per AE, con una estrazione all'anno;

L'estrazione del fango e della crosta viene effettuata periodicamente da impresa opportunamente autorizzata che rilascia al titolare dell'impianto regolare attestazione del prelievo avvenuto (data, volume, sito di smaltimento);

Il volume totale (sedimentatore + digestore) interno utile espresso in metri cubi risulta individuato dal prodotto del numero degli abitanti equivalenti moltiplicato per il fattore 0,20 con un minimo assoluto di mc 1,00. Le vasche settiche del tipo IMHOFF dovranno distare almeno 1,00 mt dai muri di fondazione e mt. 2,00 dai confini di proprietà. Per tutte le altre specifiche tecniche da osservarsi nella loro realizzazione valgono le disposizioni contenute nella Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque 04 Febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21 Febbraio 1977.

4 POZZO DISPERDENTE

L'utilizzo del pozzo disperdente **non è ammesso** per i nuovi insediamenti da costruire.

È consentito solamente per quelli già esistenti a condizione che venga dimostrato, attraverso una idonea relazione tecnica e/o tecnico/geologica, l'assenza di possibili inconvenienti ambientali e igienico-sanitari relativamente al contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito.

5 DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE.

Il liquame è addotto alla chiarificazione, mediante condotta a tenuta, nella condotta o rete disperdente. Le modalità di immissione nella condotta disperdente devono essere tali da garantire un'alimentazione uniforme e regolare sulla rete disperdente. La condotta disperdente è in genere costituita da idonei elementi tubolari fessurati, oppure da elementi tubolari separati di idoneo materiale ed idonea struttura, coperti superiormente con tegole o elementi di pietrame e con pendenza fra lo 0,2 e 0,5 per cento. Lo sviluppo della superficie della condotta disperdente deve essere definita sulla base delle indicazioni contenute nella apposita relazione geologica o geopedologica. Per la progettazione ed il dimensionamento della superficie disperdente della condotta disperdente, si possono utilizzare come riferimento i seguenti parametri:

- sabbia sottile, materiale leggero di riporto 2 m per abitante ;
- sabbia grossa o pietrisco 3 m per abitante;
- sabbia sottile con argilla 5 m per abitante;
- argilla con un po' di sabbia 10 m per abitante;
- argilla compatta impermeabile non adatta;

La condotta viene posta in trincea profonda circa 60-70 cm e larga almeno 40 cm, dentro lo strato di pietrisco collocato nella metà inferiore della trincea stessa; l'altra parte della trincea viene riempita con il terreno proveniente dallo scavo adottando opportuni accorgimenti acciò il terreno di rinterro non penetri, nei vuoti del sottostante pietrisco;

un idoneo sovrassetto eviterà qualsiasi avvallamento della trincea. La trincea può avere la condotta disperdente su di una fila o su di una fila con ramificazioni o su più file; la trincea deve mantenere la condotta disperdente in idonea pendenza.

Le trincee con condotte disperdenti sono poste fuori da strutture che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno; la distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non dovrà essere < 1 metro; la falda non potrà essere utilizzata a valle per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi. Fra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 metri qualora queste siano esposte al rischio di percolamento dei reflui.

La condotta disperdente dovrà distare almeno mt. 6,00 ai muri di fondazione dei fabbricati, escluso le pertinenze ed i volumi tecnici, e mt. 3,00 dai confini di proprietà.

La condotta disperdente può essere:

- unica;
- ramificata;
- su più linee in parallelo; in questo caso le tubazioni vanno disposte a distanza non inferiore a 2 metri fra i rispettivi assi.

La fascia di terreno impegnata o la distanza tra due sistemi disperdenti deve essere di circa 30 metri. Per l'esercizio si controllerà che non vi sia intasamento del pietrisco o del terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali,

che l'alimentazione sia regolare ed uniforme, che non aumenti il numero degli AE ed il volume di liquame giornaliero disperso.

Per tutte le altre specifiche tecniche da osservarsi nella loro realizzazione valgono le disposizioni contenute nella Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque 04 Febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21 Febbraio 1977.

6 POZZETTO D'ISPEZIONE

Al fine di poter eseguire prelievi di campioni di refluo l'ingombro interno minimo del manufatto non dovrà essere inferiore a cm. 50,00 di lunghezza, a cm. 50,00 di larghezza e a cm. 50,00 di altezza.

7 FITODEPURAZIONE

Le dimensioni tipo per un impianto di fitodepurazione sono :

Superficie per abitante equivalente mq. 4,00 con una superficie 10 minima di mq. 20,00, inoltre nella realizzazione deve osservarsi il rapporto della larghezza che deve essere compresa tra 1/3 ed 1/5 della lunghezza.

8 PERCOLAZIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUBIRRIGAZIONE CON DRENAGGIO (per terreni impermeabili).

Si applica quando il terreno disponibile è impermeabile o comunque di caratteristiche tali da non consentire la depurazione dei liquami con il sistema di subirrigazione descritto al punto n. 5.

Il liquame è addotto nella condotta disperdente dalla chiarificazione mediante condotte a tenuta. Il sistema consiste in una trincea, profonda in genere 1 - 1,5 metri avente al fondo uno strato di argilla, sul quale si posa la condotta drenante sovrastata in senso verticale da strati di pietrisco grosso, minuto e grosso; dentro l'ultimo strato si colloca la condotta disperdente;

a) Le due condotte, aventi pendenza tra lo 0,2 per cento e lo 0,5 per cento, sono costituite da idonei elementi tubolari fessurati, oppure da elementi tubolari separati, di idonea sezione e materiale (del diametro di circa 10-12 centimetri, aventi lunghezza di circa 30-50 centimetri con estremità tagliate dritte e distanziate di 1 o 2 centimetri), coperti superiormente da tegole o da elementi di pietrame.

b) devono essere adottati opportuni accorgimenti affinché il terreno dello scavo che ricoprirà la trincea non penetri nei vuoti del sottostante pietrisco. Deve essere predisposto un idoneo sovrassetto al fine di evitare qualsiasi avvallamento della trincea. La condotta può essere ramificata o svilupparsi su più file.

Tubi di aerazione di conveniente diametro vengono collocati verticalmente, dal piano di campagna fino allo strato di pietrisco grosso inferiore, disposti alternativamente a destra e a sinistra delle condotte e distanziati 2-4 metri l'uno dall'altro. La condotta drenante sbocca in un idoneo ricettore (rivolo, alveo, impluvio, ecc.), mentre la condotta disperdente termina chiusa 5 metri prima dello sbocco della condotta drenante.

La trincea può essere con condotte su di una fila, con fila ramificata, con più file.

Per quanto riguarda le distanze di rispetto da aree pavimentate, da falde o da manufatti relativi ad acqua potabile, vale quanto detto per la sub-irrigazione normale.

Lo sviluppo delle condotte si calcola in genere in 2-4 metri per AE. Occorre verificare che tutto funzioni

regolarmente: dal sifone della vaschetta di alimentazione, allo sbocco del liquame, ai tubi di aerazione.

Il numero delle persone servite ed il volume giornaliero di liquame da trattare non deve aumentare; il livello massimo della falda va controllato nel tempo per garantirne la protezione.

La condotta drenante deve essere più lunga di quella disperdente di almeno 3 metri e deve recapitare in rivoli, alvei, impluvi. La condotta drenante deve recapitare nel corpo recettore tramite sistema ad infiltrazione (massicciata di pietre non cementate nella parte terminale della tubazione), se possibile. Le condotte disperdenti e drenanti 11 dovranno distare almeno mt. 6,00 ai muri di fondazione dei fabbricati, escluso le pertinenze ed i volumi tecnici, e mt. 3,00 dai confini di proprietà. Per tutte le altre specifiche tecniche da osservarsi nella loro realizzazione valgono le disposizioni contenute nella Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque 04 Febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21 Febbraio 1977.

9 DEPURATORE (per impianti oltre 100 a.e. o per ambiti ove le condizioni geologiche manifestino l'inopportunità di adozione di altri sistemi)

Sistema biologico depurativo denominato "Depuratore ad ossidazione biologica a fanghi attivi". Il processo si basa sul trattamento biologico aerobico con aerazione per formazione di flora batterica attiva "fanghi attivi" e sedimentazione finale con ricircolo dei fanghi. L'ossidatore biologico a fanghi attivi costituito dalle due parti principali di :

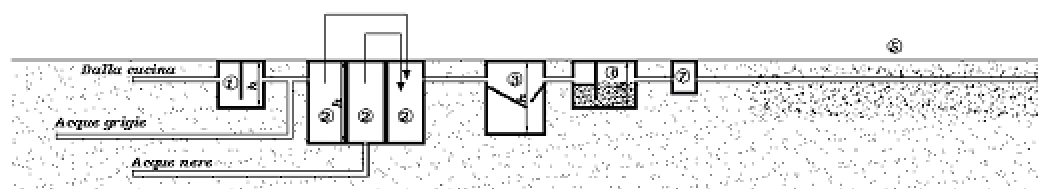
- 1) – trattamento biologico aerobico (Ossidazione) ;
- 2) – sedimentatore finale con ricircolo dei fanghi; deve essere dimensionato e progettato sulla base del numero degli abitanti equivalenti risultanti dal relativo calcolo progettuale.

Allegato 2

Tipologie di sistemi idonei di depurazione

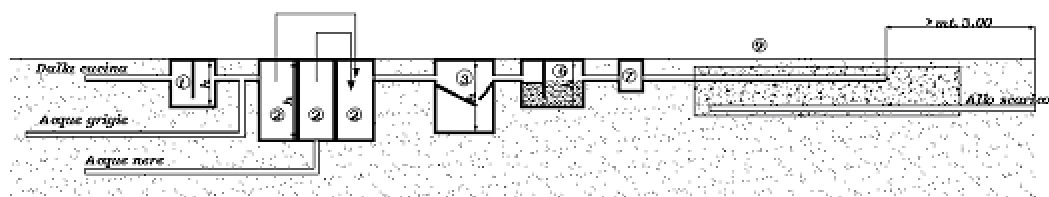
Sistema n. 2

- Impianto 1** Degrassatore
- Impianto 2** Fossa Settica
- Impianto 3** Vasca Imhoff
- Impianto 6** Filtro a sabbia/ghiaia
- Impianto 7** Pozzetto di spezione
- Impianto 5** Subirrigazione



Sistema n. 3

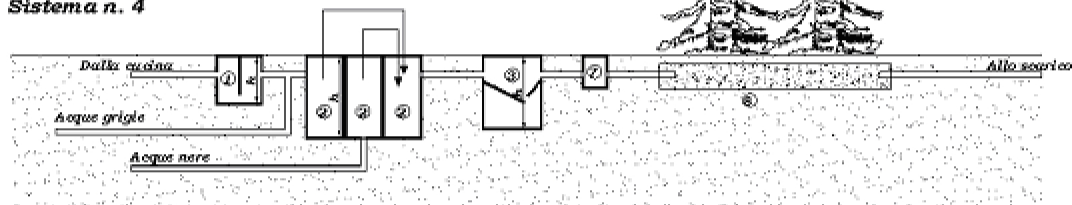
- Impianto 1** Degrassatore
- Impianto 2** Fossa Settica
- Impianto 3** Vasca Imhoff
- Impianto 6** Filtro a sabbia/ghiaia
- Impianto 7** Pozzetto di spezione
- Impianto 9** Subirrigazione drenata



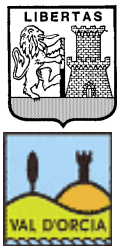
Sistema n. 4

- Impianto 1** Degrassatore
- Impianto 2** Fossa Settica
- Impianto 3** Vasca Imhoff
- Impianto 7** Pozzetto di spezione
- Impianto 8** Fito depurazione

Sistema n. 4



MARCA DA BOLLO



Comune di
Castiglione d'Orcia
(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia



• Area Tecnica •

**AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE
DOMESTICHE O AD ESSE ASSIMILATE CHE RECAPITANO AL DI
FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA**

(Ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., della L.R. n° 20/2006 e relativo Regolamento di attuazione DPGR 46/R 2008)

Domanda riferita a C.E. / SCIA / AE., n. _____ del _____

Informazioni generali

Il Richiedente

Il sottoscritto _____

nato a _____ prov. _____

il _____ Cod. Fisc. _____

e residente in: _____

Via/Loc. _____, n° _____

in qualità di: proprietario o legale rappresentante della ditta

_____ con sede legale in _____

via/loc. _____ n° _____ P.I. _____

iscritta alla C.C.I.A.A di _____ al n° _____

Per la seguente attività _____ fa

domanda di rilascio dell'autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e assimilate, per l'immobile sito in _____

Ubicazione: Fraz. _____

via/Loc. _____, n° _____

fa domanda di modifica della precedente Autorizzazione n° del..... per avvenuta variazione qualitative e/o quantitative dello scarico, del sistema di trattamento e/o del punto di recapito dello scarico. Si allega la prescritta documentazione

fa domanda di Voltura della precedente Autorizzazione n° del..... per avvenuta variazione del

Si allega la prescritta documentazione:

estremi catastali dell'immobile in questione

Mappale SubFoglio.....

Mappale SubFoglio.....

ed a tale scopo allego:

a) relazione tecnica, a firma di professionista abilitato, con specificato;

- 1. numero degli abitati equivalenti serviti dal sistema di trattamento ;*
- 2. destinazione d'uso e periodo di utilizzo dell'immobile;*
- 3. destinazione Urbanistica dell'area con specificato eventuali vincoli presenti;*
- 4. se l'area rientra in zona vincolata dovrà essere presentata la Valutazione d'incidenza;*
- 5. breve relazione descrittiva del sistema di trattamento dei reflui, delle dimensioni, delle misure degli impianti e del sistema di approvvigionamento idrico;*
- 6. il dimensionamento e le caratteristiche degli impianti di trattamento dei reflui, descrizione del funzionamento dell'impianto di trattamento.;*
- 7. tipo di approvvigionamento idrico;*
- 8. l'individuazione del recapito finale con descrizione del corpo ricettore (corpo idrico, suolo) sino al Bacino idrografico significativo prossimale.*

b) Planimetrie di zona in scala 1: 10.000 (Corografia) e in scala 1:2000 al fine di individuare l'esatta ubicazione del fabbricato sul territorio, l'area di proprietà e/o resede del fabbricato ;

c) Elaborato grafico in scala 1:200 intitolato "Sistema smaltimento liquami" dal quale risulti:

- il fabbricato ove si originano gli scarichi con indicata la destinazione d'uso dei relativi vani,*
- il sistema di trattamento adottato, il suo dimensionamento e le sue caratteristiche costruttive, il tracciato degli scarichi, il suo posizionamento rispetto al fabbricato ove gli scarichi si originano e ad eventuali fabbricati limitrofi, ai confini, alle condotte, pozzi e serbatoi per acqua potabile ;*

d) Asseveramento a firma di tecnico abilitato sulla corrispondenza, tra il sistema di trattamento reflui autorizzato, dal punto di vista edilizio, con il sistema realizzato;

e) Se trattasi di scarico assimilato al domestico la relazione tecnica dovrà essere integrata con:

- tipologia dell'attività svolta con particolare riferimento a quelle attività che danno origine alla formazione degli scarichi,*
- il quantitativo annuo di materia prima prodotta nella propria azienda e lavorata, e quantitativo di materia prima e/o prodotto finito acquistato da terzi,*
- il sistema di approvvigionamento idrico dell'insediamento, la quantità stimata di acque reflue in m³ annui,*

il numero degli abitanti equivalenti potenziali, calcolati a partire dal carico organico e dal carico idrico, riferiti allo scarico giornaliero di punta del periodo di massimo carico dell'attività,

- *planimetria in scala adeguata da cui si rileva chiaramente l'ubicazione dell'insediamento con i reparti di lavorazione, le distinte reti di fognatura per le acque nere, di lavorazione, meteoriche dilavanti AMD, contraddistinte con diverse colorazioni, i sistemi di trattamento primario e secondario, i punti dello scarico nel corpo ricettore e l'ubicazione dei pozzetti ai fini del controllo.*

f) Relazione geologica per lo smaltimento nel suolo con definizione del rispetto dei vincoli previsti dalla D.I. del 04.02.77 e del dimensionamento dei sistemi di smaltimento ;

*g) Ricevuta di versamento di € **** (***** / 00 Centesimi) per spese istruttoria da effettuarsi sul c.c. postale n. ***** intestato alla Tesoreria del Comune di Castiglione d'Orcia indicando la causale;*

N.B.= Per impianti condominiali necessita individuare e specificare il nominativo del legale responsabile dell'impianto.

Per quanto sopra dichiarato, ai sensi art. 76 T.U. 28.12.2000 n. 445, ne assume la responsabilità.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell'art.10 della Legge n. 675/1996 che:

- a) i dati personali riportati nella presente istanza, saranno trattati anche con strumenti informatici, in base alle vigenti disposizioni in materia per la conclusione dei procedimenti amministrativi connessi;*
- b) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castiglione d'Orcia, con sede in viale Marconi 11/a;*
- c) i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici qualora ciò sia necessario per l'esercizio di finalità istituzionali.*

Data _____

Firma del richiedente

CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E GESTIONE E DEL REGISTRO DI IMPIANTO

D.P.G.R. 08.09.2008 n° 46/R

Ai sensi degli artt. 2 e 3 – Capo2_2.1 dell'Allegato3 del D.P.G.R. 08.09.2008, il gestore dell'impianto dovrà presentare un Programma di Manutenzione e Gestione (PMG) e dovrà tenere un Registro d'Impianto.

• **Il PMG è predisposto in ragione delle seguenti caratteristiche :**

- a) potenzialità nominale dell'impianto come risultante dalla Autorizzazione allo scarico (*numero degli abitanti equivalenti AE*);
- b) strutturazione impiantistica e tipologia dei processi depurativi attuati nell'impianto (*tipo di impianto*);
- c) stato di conservazione delle strutture e degli impianti;
- d) tipologia e numero annuo minimo di operazioni previste (*vedi tabella sottostante*)

TABELLA. 4 . Tipologia e numero annuo minimo di operazioni previste dal PMG

OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E AUTOCONTROLLO (numero di operazioni annue)													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
AE (a)	Ispezione strutture (c)	Rimozione fanghi	Verifica sistemi controllo, allarme ed emergenza (f)	Organi e impianti meccanici o elettromeccanici (f)	Controlli e verifiche di processo (f)	Verifica sistemi rilevazione portate trattate e strumenti di campionamento-(f)	Operazioni di cui all' art. 19 bis lett. b) e 19 ter comma 4 lett. c)	ANALISI ACQUE INGRESSO ED USCITA					
								BOD	COD	SS	E. Coli (b)	Azoto totale (d)	Fosforo Totale (d)
 < 200	2	PMG	2	2	PMG	PMG	1	--	--	--	--	--	--
da 201 a 500	4	PMG	4	4	PMG	PMG	1	2	2	2	2	--	--
da 501 a 2000	4	PMG	4	4	PMG	PMG	1	4	4	4	4	2	2
da 2001 a 10000 (g)	12	PMG	12	12	PMG	PMG	---	12	12	12	12 (e)		

NOTE

(a) come riportati sul provvedimento autorizzativi

(b) in caso di scarico in acque destinate alla balneazione, comunque nel periodo, 1 marzo – 15 settembre

(c) per le condotte a mare l'ispezione dell'integrità della condotta deve essere annuale

(d) solo per gli impianti che scaricano in aree sensibili

(e) se conforme dopo il primo anno la frequenza scende a 4 - Se uno dei campioni non è conforme l'anno successivo la frequenza torna a 6, per E.Coli, o 12 per gli altri parametri.

(f) se presente la tipologia

(g) solo trattamenti appropriati di cui alla tabella 3 del presente allegato

• **Il Registro d'Impianto dovrà riportare:**

- a) le caratteristiche generali dell'impianto ivi compresa una sua planimetria;
- b) una sintesi del PMG;
- c) la registrazione delle operazioni di attuazione del PMG con l'indicazione della data, dell'impresa e degli operatori che hanno effettuato le stesse, secondo il modello in allegato.

Facsimile Registro Impianto con capacità inferiore o uguale a 100 a.e.

ANNO _____

Caratteristiche generali dell'impianto ivi compresa una sua planimetria:

Sintesi del PMG:

Ispezione strutture	Data prima ispezione:
	Impresa:
	Operatori:
	Data seconda ispezione:
	Impresa:
	Operatori:

Rimozione fanghi (come da PMG)	Data:
	Impresa:
	Operatori:
	Data:
	Impresa:
	Operatori:

Verifica sistemi controllo, allarme ed emergenza (<i>se presente la tipologia</i>)	Data:
	Impresa:
	Operatori:
	Data:
	Impresa:
	Operatori:

Manutenzione/ autocontrollo organi e impianti meccanici o elettromeccanici (<i>se presente la tipologia</i>)	Data prima ispezione:
	Impresa:
	Operatori:
	Data seconda ispezione:
	Impresa:
	Operatori:

I dati tecnici risultanti dall'effettuazione delle attività previste dal programma di manutenzione e gestione sono conservati per almeno 4 anni a cura del gestore e restano disponibili a richiesta alle autorità di controllo ed ai soggetti incaricati della vigilanza.

Il Registro d'Impianto dovrà essere reso disponibile dal gestore dell'impianto per il periodico controllo a campione.